



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

OGGETTO: DPR 59/2013 - Autorizzazione unica ambientale relativa allo scarico sul suolo delle acque scarico delle acque reflue domestiche a servizio del locale commerciale di minuta vendita di fuochi pirotecnici, dell'alloggio del custode e dei locali spogliatoio, wc e docce del personale dipendente, in C.da fosso del lago snc, nel Comune di Avigliano.

Riferimento SUAP-Pratica n. CLNLCU60R14A519K-12092016-1829

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
- lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con DCP n. 2 del 16.2.2015;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal Decreto del Presidente n. 1 del 27.10.2014;
- i Decreti Presidenziali n.75 del 23/07/2015 e n. 88 del 08.10.2015 di modifica del modello organizzativo della Provincia, in attuazione di quanto sancito dalla Legge n. 56 del 07/04/2015;
- il Decreto Presidenziale n. 50 del 26/07/2016 di ulteriore modifica del modello organizzativo della Provincia con cui è stato costituito, con decorrenza 01/08/2016, il nuovo ufficio denominato “*Pianificazione Territoriale e Ambiente*”;
- il Decreto Presidenziale n. 56 del 10./10/2018 che ha ridefinito l'Ufficio “*Ambiente e Pianificazione Territoriale*”;
- il Decreto Presidenziale prot. n. 39146 del 10/10/2018 con il quale, prendendo atto di quanto indicato nel D.P. 56/2018, è stato incaricato il sottoscritto di dirigere l'Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

VISTI, altresì:

- l'Allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque del 4 febbraio 1977;
- la Legge Regionale 17/01/1994, n.3 - “*Piano di risanamento delle acque, tutela dell'uso e risanamento delle risorse idriche*”

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la D.G.R. del 08/02/1994, n. 1235 - *"Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 3/94"*;
- il D. Lgs 06/04/2006, n.152, artt. 101, comma 7 e 124, commi 1 e 7;
- il D.P.R. del 19/10/2011, n. 227 - *"Criteri ai fini dell'assimilabilità alle acque reflue domestiche, dei reflui derivanti dalla struttura, prima della loro immissione nel sistema di depurazione"*
- il D.P.R. 13/03/2013, n.59 - *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- la Legge Regionale 06/11/2015, n. 49 – *"Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 07/04/2014, n.56"*;
- il D.P.C.M. 08/05/2015 - *"Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA"*;
- Il Decreto del Presidente della 13 febbraio 2017, n. 31 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"*;
- D.G.R. Basilicata n.492 del 23/07/2019 - *"Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"*

CONSIDERATO che:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente: *"la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale"*;
- l'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 definisce soggetti competenti in materia ambientale: *"le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"*;
- l'esito della relazione istruttoria predisposta dal funzionario e depositata agli atti del presente procedimento (prot. n.8019 del 10/03/2020), che vengono successivamente sintetizzati;

PRESO atto che:

• In data 13/09/2016, con istanza acquisita al protocollo dell'Ente ai **n. 36503**, è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Avigliano, per conto COLANGELO LUCIO, in qualità di titolare della fabbrica di fuochi di artificio ubicata in C.da Fossa del Lago snc la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio del titolo abilitativo di cui all'oggetto, presentando la seguente documentazione:

1. versamento per spese istruttorie di € 103,29;
2. relazione tecnica;
3. istanza con relativa marca da bollo di € 16,00;
4. allegato A;
5. planimetria del sito;
6. planimetria di dettaglio impianto;
7. planimetria in scala 1:5000;
8. dichiarazione di usufrutto dei terreni interessati;

- in data 20/04/2017 con n. di Prot. 16527 veniva trasmessa dal SUAP del comune di Avigliano in delega alla Camera di Commercio di Potenza per conto del Sig. Colangelo Lucio le integrazioni di parte ai fini del rilascio dell'AUA contenente la seguente documentazione:
 1. allegato A;
 2. relazione idrogeologica;
 3. relazione tecnica;
 4. schema impianto di scarico;
- in data 12/06/2017 al protocollo dell'Ente n.23982 sono state acquisite da questa Provincia e trasmesse dal SUAP del Comune di Avigliano le integrazioni per conto del Sig. Colangelo, contenenti la seguente documentazione:
 1. asseverazione;
 2. report fotografico;
 3. certificazione vasca imhoff;
 4. planimetria dell'impianto;
 5. scheda tecnica vasca imhoff.

CONSIDERATO che

- per il trattamento dei reflui domestici/assimilabili è previsto un sistema di trattamento composto, da una vasca Imhoff la cui capacità è stata attestata a 0,25 m³, una rete di subirrigazione disperdente con tubi microfessurati di sviluppo complessivo di circa 8 ml, il tutto schematizzato come nell'elaborato cartografico allegato alla presente;

TENUTO conto che

- le valutazioni effettuate dall'Ufficio sono relative alla compatibilità dei sistemi di trattamenti per lo scarico e che le stesse non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività (*paesaggistica, urbanistica, edilizia, ecc.*), che restano di competenza di altri Enti/Amministrazioni.
- sussistono le condizioni tecniche ed amministrative per poter accogliere l'istanza di autorizzazione unica ambientale acquisita al protocollo dell'Ente al **n. 36503** del 13/09/2016 dall'impresa individuale di COLANGELO LUCIO, in qualità di titolare della fabbrica di fuochi di artificio, ubicata in C.da Fossa del Lago snc del Comune di Avigliano (PZ), a condizione che lo stesso rispetti le prescrizioni riportate successivamente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

ai sensi:

- dell'art. 3 comma 1 del DPR 59/2013,
- artt. 101, c. 7, 124, commi 1 del D.Lgs 152/06,

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e confermato,

ADOTTA

l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta individuale di COLANGELO LUCIO, in qualità di titolare della fabbrica di fuochi di artificio, ubicata in C.da Fossa del Lago snc

del Comune di Avigliano (PZ), relativa allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria pubblica, generati dai servizi igienici e spogliatoi della struttura;

in sostituzione del seguente il titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/13, art. 3 comma 1:

- *lettera a)*: “autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” per l’autorizzazione allo scarico del suolo delle acque di risulta del sistema di depurazione (vasca imhoff con rete disperdente) collegato ai servizi igienici annessi alla struttura in uso alla Società;

con l’obbligo di gestire l’impianto:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza del lavoro e della prevenzione incendi;
- in conformità alle **prescrizioni** di seguito riportate:

Generale

- a) la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e della DGR n. 492/2019 e pertanto è relativa all’autorizzazione in materia ambientale necessaria per esercire l’attività esclusivamente per gli effetti ed in sostituzione dei titoli abilitativi per cui è rilasciata. La Ditta è comunque tenuta ad acquisire ed a rispettare i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i permessi, i pareri, le comunicazioni e/o i nulla-osta di tutti gli altri Enti/Amministrazioni competenti e necessari per la realizzazione delle opere (comprese quelle edilizie) e per l’esercizio dell’attività, oltre all’autorizzazione per l’utilizzo delle acque sotterranee del pozzo ubicato nella particella indicata nell’allegato cartografico;
- b) consentire al personale dell’autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del c. 4 art. 101 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) effettuare delle verifiche periodiche all’impianto di depurazione ed alla tubazione di scarico per valutare la tenuta idraulica delle vasche, dei pozzetti e la perfetta efficienza delle tubazioni, delle giunzioni e dei collegamenti e verificare la quantità di fanghi depositati;
- d) nel caso di mancato deflusso dei reflui alla rete disperdente, occorre verificare il possibile intasamento del pietrisco sui cui poggia il/i canale/i disperdenti, ed il corretto funzionamento dell’eventuale sifone;

Scarichi idrici

- e) sulla scorta di quanto già precedentemente autorizzato da quest’Ufficio, l’adozione del provvedimento **è relativa ad uno scarico di A.E. 3.** Qualora il numero di A.E. che scaricano nel sistema di depurazione dovesse aumentare dovrà essere presentata una nuova/modifica istanza di autorizzazione con le relative verifiche sulle caratteristiche dell’impianto di depurazione, della rete disperdente e della stabilità dell’area;
- f) devono essere evitati fenomeni di ristagno delle acque e di impaludamento del terreno e di eccessiva imbibizione del suolo e della copertura superficiale;
- g) curare la dimora, nell’area in cui è stata realizzata la rete disperdente, delle piante e/o specie arboree installare e previste nelle precedenti autorizzazioni in modo da garantire idonea manutenzione e/o accorgimenti, al fine della loro efficienza;
- h) deve essere consentito, al personale dell’autorità competente deputata al controllo, di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie;

- i) i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, garantendo la perfetta tenuta idraulica sia delle vasche che delle tubazioni fognarie;
- j) lo scarico deve essere allacciato alla pubblica fognatura non appena l'area sarà servita dalla stessa;
- k) bisogna assicurarsi che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica, e che le portate scaricate siano compatibili con la natura e lo stato del corpo recettore anche nel caso di eventi meteorici intensi. In caso di fenomeni destabilizzanti occorre interrompere lo scarico, dando immediata comunicazione al SUAP e a quest'Ufficio a mezzo posta elettronica certificata dell'Ente. In questo caso i reflui saranno stoccati nella vasca e gestiti come rifiuti liquidi, evitando di inviarli alla sub-irrigazione;
- l) deve essere comunicata qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al processo di depurazione. Qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata nuova istanza di autorizzazione

Gestione rifiuti

- m) i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e accumulati nella fossa devono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti, di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e in particolare a quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) (*deposito temporaneo*) del medesimo Decreto. La frequenza minima di espurgo dei fanghi deve essere almeno annuale e la documentazione accertante l'avvenuto smaltimento (FIR) deve essere mantenuta a disposizione degli organi di vigilanza;

PRECISA CHE

- 1. la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, **ha validità di anni quindici**, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore;
- 2. l'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013; se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini di cui sopra, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività e degli impianti può continuare nel rispetto della presente autorizzazione;
- 3. è demandata al:
 - competente **Ufficio Comunale di Avigliano** la responsabilità del rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere dello stabilimento in cui è svolta l'attività, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;
 - **SUAP del Comune di Avigliano** la verifica di quanto prescritto dalla D.G.R. del 30/11/2018, n.41 e la verifica sull'autorizzazione all'utilizzo delle acque sotterranee del pozzo, in quanto lo stesso non compare nell'elenco pubblicato dalla Regione Basilicata¹;
- 6. la presente autorizzazione si riferisce alle attività così come descritte nel presente atto e non all'esecuzione delle opere;

¹ https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3032152.pdf

7. la Società deve comunicare ogni eventuale modifica gestionale o strutturale all'impianto nel suo complesso che sarà valutata da questo Ufficio;
8. in caso di inosservanza di prescrizioni o accertamento di violazioni, si applicano, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore, le sanzioni previste dalle norme che disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'A.U.A.;
9. questo Ufficio si riserva la facoltà di integrare/modificare il presente provvedimento nel caso ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche normative comunitarie, nazionali e regionali o sulla base di valutazioni tecniche relative alle risultanze dei controlli;
10. **il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, sarà trasmesso telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta individuale di Colangelo Lucio, in qualità di titolare della fabbrica di fuochi di artificio, ubicata in C.da Fossa del Lago snc del Comune di Avigliano (PZ), nei modi e nelle forme previste dalla norma;
11. il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;**
12. **il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ecc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti;**
13. **il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, all'Ufficio Ciclo delle Acque della Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza, all'A.R.P.A.B., all'A.S.P. e al Comune Avigliano, per i controlli di competenza di cui alle prescrizioni e alle precisazioni, e alla ditta individuale di Colangelo Lucio;**
14. la Provincia di Potenza si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013;
15. per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
16. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
17. il punto di scarico è localizzato mediante le coordinate piane: X=562553 m Y=451066 m (*Sistema di riferimento WGS84-UTM 33*), ricadente nel foglio 70, part.IIa 114 del Comune di Avigliano;

DISPONE

di trasmettere il presente provvedimento:

- al SUAP del Comune di Avigliano, indirizzo PEC: **suap.pz@cert.camcom.it**, al fine di notificarlo agli interessati;
- al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione(*prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del " Codice dell'Amministrazione Digitale"*):

- in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013,
- all'Albo on-line del sito web istituzionale della Provincia Potenza ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009;
- all'U.O.B. Sistema Informativo Territoriale(*prevista dal D.Lgs n. 82 del 07 marzo 2015 del “Codice dell'Amministrazione Digitale”*).

Avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza, dello stesso.

Il Dirigente
ing. A. Santoro
[firma digitale apposta nei termini di legge]

Allegato 1 - Schema planimetrico del sistema di trattamento reflui.

